

Verbale di assemblea straordinaria

Il giorno 26 ottobre 2020, alle ore 19.30, si è riunita presso l'abitazione del Presidente, in Altamura, via Foggia n. 39, anche mediante videoconferenza attraverso la piattaforma Skype, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea dei soci della organizzazione di Volontariato "A.D.A.", per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore;
- 2) integrazione del numero minimo di associati/aderenti ai fini del mantenimento della qualifica di Organizzazione di Volontariato;
- 3) varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il presidente della giunta esecutiva, sig. Vitantonio Sardone, svolge la funzione di segretario la sig.ra Laura Palasciano.

Il presidente dichiara e constata che l'assemblea odierna è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 21 c.c. e degli articoli 10 e 16 del vigente statuto, essendo state espletate le formalità relative alla convocazione della assemblea ed in quanto, pur essendo sufficienti per le modifiche dello statuto al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art 101, comma 2 D.lgs. 117/2017, come modificato dal D.L. 18/2020, le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, sono presenti, in proprio o per delega la maggioranza degli associati.

È altresì presente anche la giunta esecutiva.

Tutti gli associati dichiarano di essere informati in ordine agli argomenti oggetto della odierna assemblea e di non opporsi alla loro trattazione.

In ordine al primo punto all'o.d.g. il presidente fa rilevare, e l'assemblea prende atto, che il D.lgs 117/2017, con cui è stato introdotto il Codice del Terzo Settore, ha comportato la necessità di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni normative per tutte le associazioni che intendano iscriversi nel Registro Unico, introdotto col medesimo D.lgs. 117/2017, e per le ODV che vogliano mantenere tale qualifica chiedendo l'iscrizione nella rispettiva sezione del Registro Unico.

Il presidente precisa che il vigente statuto non appare conforme a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore, in particolare per quanto riguarda gli articoli relativi a denominazione, finalità ed oggetto/attività, diritti dei soci/aderenti, competenze dell'assemblea e relative modalità di svolgimento, organo di amministrazione e modalità di svolgimento delle relative riunioni, previsione dell'organo di controllo e del revisore legale nelle ipotesi di obbligatorietà degli stessi, disciplina relativa a dipendenti e collaboratori, modalità di predisposizione e approvazione dei bilanci, adempimenti connessi e relative competenze.

Pertanto viene proposto all'assemblea un nuovo statuto conforme a quanto richiesto dal CTS, la cui bozza era stata precedentemente messa a disposizione degli associati, e si procede ad illustrarne singolarmente le varie clausole evidenziandone le caratteristiche. In particolare il presidente richiama l'attenzione dell'assemblea sulla nuova formulazione delle clausole relative alle finalità dell'associazione e alle attività di interesse generale e a quelle ulteriori, evidenziando come siano state riorganizzate quelle previste nella attuale versione dello statuto al fine di ricomprenderle nelle categorie previste dal CTS.

In ordine al secondo punto all'o.d.g. il presidente fa rilevare all'assemblea che l'attuale disciplina della Associazioni di promozione sociale, e precisamente l'art. 35 del CTS, richiede la presenza tra i soci dell'associazione di almeno sette soci persona fisica o almeno tre associazioni di promozione sociale; a tale proposito da un lato all'atto costitutivo dell'associazione hanno partecipato solo sei persone, dall'altro ad oggi risultano dal libro soci un numero superiore a sette persone fisiche.

In ordine a tale requisito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n 4995 del 28/05/2019, intitolata *Costituzione di associazioni ai sensi dell'art.36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi*, ha specificato che "stante il tenore della disposizione normativa (...) non è sufficiente che tale numero minimo sia stato successivamente raggiunto, né che



sia effettivamente in essere all'atto della richiesta di iscrizione, ma è necessario che tale numero abbia effettivamente partecipato, pronunciandosi in tal senso alla formazione e conseguente espressione della volontà associativa che ha deliberato di conformare l'associazione alle caratteristiche di un ente di cui all'art. 32 o 35 del Codice (...) pertanto deve ribadirsi che (...) la carenza di tale numero minimo iniziale non consente all'ente in questione rebus sic stantibus di conseguire la qualifica con l'iscrizione al RUNTS (...) nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentino il loro numero"; nella medesima Nota, tuttavia si precisa che "Se tuttavia in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare i requisiti del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32 comma 1 o 35 comma 1 del Codice, dopo aver preso atto della recedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che (...) integra la volontà espressa nell'atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell'associazione attraverso l'iscrizione al Registro".

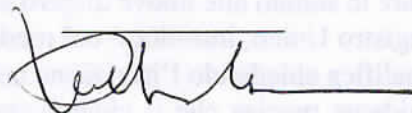
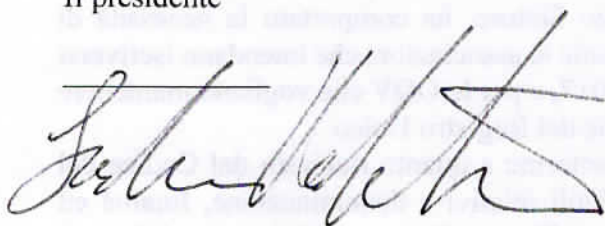
L'assemblea prende atto di quanto sopra e, dopo adeguata discussione, all'unanimità approva le modifiche dello statuto e la relativa nuova versione che si allega al presente verbale.

In secondo luogo l'assemblea, preso atto della precedente carenza del requisito numerico, all'unanimità dei presenti ribadisce la volontà di essere ODV ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 21.00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il presidente

il segretario



STATUTO

Organizzazione di volontariato "A.D.A."

Art. 1 - Denominazione

È costituita nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile ed ai sensi degli artt. 35 ss. del d.lgs 117/2017 l'associazione "A.D.A. Organizzazione di volontariato" o, in forma abbreviata "A.D.A. OVD", in seguito definita anche semplicemente "organizzazione di volontariato" o "Associazione".

L'Associazione è senza scopo di lucro ed è regolata dal presente Statuto, dal CTS, dal codice civile, nonché da ogni altra normativa applicabile.

Lo statuto è informato ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali e favorisce la partecipazione degli associati alla organizzazione e alle attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Altamura.

La giunta esecutiva può istituire e sopprimere in ogni località sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze comunque denominate. Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria e rientra nelle competenze dell'assemblea degli associati.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 2080. L'assemblea potrà prorogare tale durata o consentire la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, mediante lo svolgimento o la promozione, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 5., in forma di erogazione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità e di produzione o scambio di beni o servizi.

Le predette finalità comprendono:

- lo sviluppo della personalità umana e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità, con particolare riguardo ai diversamente abili;
- la promozione e sostegno dell'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio della sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- il perseguimento del bene comune e l'elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, con particolare riguardo alle persone diversamente abili ed alla loro formazione e crescita culturale;
- la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale;
- la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psico-sociale delle persone in tutte le fasi della vita, con particolare riguardo ai diversamente abili;
- lo sviluppo della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative;

L'Associazione può avvalersi di volontari e di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti nel Codice del Terzo Settore.

Art. 5 - Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento o la promozione, in via esclusiva o principale,

prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, delle L. 328/2000 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992, e alla L. 112/2016 e successive modificazioni, compreso: provvedere al benessere e alla tutela dei diversamente abili promuovendo e realizzando interventi idonei a rispondere ai loro bisogni; responsabilizzare gli ambienti politici e sanitari per far uscire l'handicap dall'emarginazione sociale e le famiglie dall'autoemarginazione; realizzare per i diversamente abili programmi per la fruizione del tempo libero, dei soggiorni estivi ed invernali; gestire qualsiasi tipo di struttura per disabili, comunità alloggio/gruppi appartamento, comunità socio riabilitative, residenze protette, centri diurni socio-educativi e/o riabilitativi; creare una rete di genitori informati e capaci di interventi operativi; favorire la creazione di gruppi di aiuto.
- b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e succ. mod.
- c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e succ. mod, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, compreso: promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei diversamente abili, anche tramite l'attivazione di laboratori di artigianato e la costituzione di cooperative integrate.
- d) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, alla valorizzazione e al miglioramento delle condizioni della natura e dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- e) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, e del patrimonio artistico e storico, comprese le biblioteche ed altri beni, con particolare riferimento agli archivi di stato.
- f) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di altre attività di interesse generale, anche al fine della promozione della cultura e dell'arte.
- g) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, compreso: realizzazione per i disabili di programmi per la fruizione del tempo libero, dei soggiorni estivi ed invernali e gestione di attività di escursionismo e accompagnamento a comitive di persone anche diversamente abili, finalizzate alla conoscenza del territorio e per fini didattici, informativi e socio-culturali.
- h) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei disabili alle attività sportive.
- i) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di interesse generale.
- j) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, promozione delle pari opportunità e di aiuto reciproco, comprese le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale, assumendo in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili delle persone con disabilità e sensibilizzando mezzi di comunicazione e opinione pubblica sui problemi dell'handicap, anche tramite la diffusione di pubblicazioni su tali argomenti.

Art. 6 - Attività diverse

L'Associazione, in via secondaria e strumentale, può perseguire i fini associativi anche attraverso l'esercizio di "attività diverse" rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti richiamati nell'art.6 comma 1 del Codice del Terzo Settore, anche promuovendo o partecipando ad attività di natura commerciale o imprenditoriale per autofinanziamento e attraverso ogni attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento degli scopi sociali. Il ricavato delle suddette attività sarà interamente destinato al perseguimento degli scopi sociali senza lucro alcuno da parte degli associati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può:

- sottoscrivere convenzioni e collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici o privati operanti in settori o finalità analoghi o complementari, anche attraverso lo scambio di informazioni e materiali;
- costituire o partecipare ad associazioni, reti associative, raggruppamenti, società e ad ogni altro soggetto giuridico, nazionale o internazionale, avente scopi o interessi analoghi, affini o complementari ai propri;
- promuovere, presentare o aderire a progetti e partecipare a bandi e finanziamenti, pubblici o privati;
- realizzare attività di raccolta fondi anche mediante attività di sollecitazione al pubblico, crowdfunding o attraverso sponsorizzazioni o la cessione o erogazione di beni servizi di modico valore;
- ricevere ed effettuare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- costituire, registrare, acquisire e cedere, a titolo oneroso o gratuito, la titolarità o l'uso di diritti di proprietà intellettuale ed industriale;
- assumere e concedere rappresentanze e mandati, rilasciare garanzie in genere e compiere tutte le operazioni anche finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- organizzare attività ricreative o culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero degli associati;
- qualsiasi ulteriore attività, secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e non in contrasto con la normativa vigente e con il presente statuto, che sia anche successivamente individuata dalla giunta esecutiva

La giunta esecutiva documenta il carattere secondario e strumentale delle predette attività diverse documenti di bilancio.

Art. 7 – Gli associati

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula del relativo atto costitutivo ed i soggetti che, secondo il presente statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che accettano gli articoli dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, che condividono gli scopi dell'Associazione, si impegnano a prestare la loro attività volontaria nei limiti delle proprie possibilità per favorire la realizzazione dei predetti scopi, e che avendone i requisiti facciano richiesta di ammissione. Sono escluse limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati ed alla partecipazione alla vita associativa.

Possono presentare domanda di ammissione le associazioni e le persone giuridiche senza scopo di lucro aventi finalità o scopo conformi, affini o complementari con quelli della Associazione, ed in ogni caso non in contrasto o incompatibili con gli stessi, e le persone fisiche la cui condotta non sia stata in contrasto con le finalità e gli scopi della Associazione; in ogni caso il numero degli enti associati non può essere superiore al 50% del numero delle eventuali organizzazioni di volontariato associate.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati è la giunta esecutiva.

Chi intenda partecipare alla Associazione deve inoltrare alla giunta esecutiva domanda di adesione in cui dovranno essere specificate le proprie complete generalità; nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera della giunta esecutiva che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e si assume dalla iscrizione nel libro degli associati; l'aspirante associato, entro trenta giorni dalla eventuale deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea, la quale delibererà in occasione della successiva convocazione, ove non sia appositamente convocata.

Il numero degli associati è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È esclusa qualsiasi forma di temporaneità del vincolo associativo. La qualità di associato cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato.

Art. 8 – Diritti ed obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di:

- Partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- Votare direttamente alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- essere eletti negli organi dell'Associazione;
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Recedere dall'appartenenza all'Associazione.
- esaminare i libri sociali, facendone richiesta alla giunta esecutiva, ed esercitare i diritti di informazione e controllo previsti dalla legge e dal presente statuto, compreso il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione

Gli associati sono obbligati a:

- Rispettare le norme del presente statuto;
- Pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'assemblea;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- Svolgere le attività preventivamente concordate;
- Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa e dalla legge.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato viene meno in seguito a:

- Recesso dell'associato mediante comunicazione scritta da inviare alla giunta esecutiva; il recesso ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Associazione e deve essere annotato nel libro degli associati;
- Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- Espulsione deliberata dalla giunta esecutiva.

La giunta esecutiva può deliberare l'esclusione per gravi motivi dell'associato nelle ipotesi di:

- Mancato versamento della quota associativa annuale;
- Indegnità deliberata dalla giunta esecutiva dell'associato che non ottemperi alle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all'Associazione;
- Sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere comunicate ai destinatari con lettera e diventano operanti dalla annotazione nel libro degli associati.

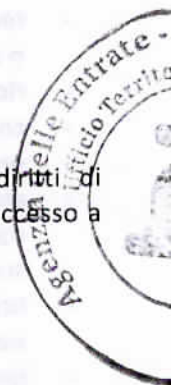
Contro tali deliberazioni l'associato espulso potrà, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, fare ricorso all'assemblea; decorso tale termine, l'espulsione sarà definitiva. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

Gli associati receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione provengono da:

- Contributi ed elargizioni degli associati (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc);
- Contributi dei privati;
- Contributi di enti pubblici, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;
- Attività marginali a carattere commerciale;



- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Proventi derivanti da proprie iniziative, dalla prestazione di servizi convenzionati, da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- Introiti di qualsiasi natura, conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 33 del Codice del Terzo Settore;

Eventuali avanzi di gestione.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dalla giunta esecutiva.

Le quote annuali degli associati sono stabilite annualmente dalla giunta esecutiva.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'assemblea che determina anche mobilità e tempi della loro utilizzazione per fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, loro eredi ed aventi causa, anche nel caso di recesso o nelle altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 11 – organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea;
- La giunta esecutiva;
- Il presidente;
- L'organo di controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea;
- Il revisore legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; nel rispetto dei limiti di cui all'art.8 comma 2 Codice del Terzo Settore possono essere previsti compensi ove i componenti dell'organo di controllo ed il revisore legale siano individuati al di fuori della Associazione.

Art. 12 – Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli associati dell'Associazione ed è presieduta dal presidente dell'Associazione.

Essa si riunisce:

- In via ordinaria almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- In via straordinaria, ogni volta il presidente lo ritenga necessario.

Il presidente convoca l'assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (mail, lettera, raccomandata, avviso affisso alla bacheca dell'Associazione) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione; l'avviso deve contenere altresì l'indicazione degli eventuali luoghi audio/video collegati e le relative modalità di accesso; è in ogni caso valida ed efficace la convocazione in qualunque modo effettuata ove all'assemblea siano presente tutti gli associati e tutti dichiarino di essere

sufficientemente informati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro discussione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati o a cura della giunta esecutiva.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, che risultino iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo fatto quanto previsto dal successivo art. 19.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Eleggere i membri della giunta esecutiva;
- Eleggere il presidente tra i componenti della giunta esecutiva.
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'organo di controllo e il revisore legale e disporre la revoca;
- Approvare il programma di attività proposto dalla giunta esecutiva;
- Approvare il bilancio preventivo;
- Approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine ai ricorsi contro le esclusioni degli associati deliberate dalla giunta esecutiva
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega

L'assemblea straordinaria:

- delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione col voto favorevole della maggioranza degli associati, sia in prima che in seconda convocazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri della giunta esecutiva o, in mancanza, da qualsiasi associato eletto tra gli associati intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del presidente nella sede dell'Associazione.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, attraverso l'intervento in assemblea degli associati mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, purché siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se nominati, il segretario e gli scrutatori, sia possibile verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 13 – Giunta esecutiva

L'assemblea ordinaria dell'Associazione elegge i componenti della giunta esecutiva, che rappresenta l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composta da un minimo di tre membri a un massimo di cinque; i componenti della giunta esecutiva devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli associati che non hanno la natura di persone fisiche.

La giunta esecutiva dura in carica tre anni, può essere revocata dall'assemblea ordinaria per gravi motivi e gli stessi componenti possono essere rieletti; nel caso in cui alcuni suoi componenti vengano meno per dimissioni o per qualsiasi altra causa, dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei componenti mancanti.

La giunta esecutiva si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario ed almeno una volta ogni sei mesi.

Il presidente convoca le riunioni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (mail, lettera, raccomandata, lettera consegnata a mano) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, l'indicazione degli eventuali luoghi audio/video collegati e le relative modalità di accesso.

La giunta esecutiva è legalmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le riunioni della giunta esecutiva possono svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, attraverso l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, purché siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se nominati, il segretario e gli scrutatori, sia possibile verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La giunta esecutiva ha i seguenti compiti:

- Assumere il personale;
- Fissare le norme per il finanziamento dell'Associazione;
- redigere e presentare all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo, il rendiconto economico e gli altri documenti richiesti dalla legge, compreso l'eventuale bilancio sociale, nelle ipotesi in cui gli stessi siano obbligatori, e curare gli adempimenti connessi;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- Accogliere e rigettare le domande degli aspiranti associati;
- deliberare l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;
- Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi degli associati;
- Può convocare l'assemblea degli associati;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la stipula di atti e contratti inerenti l'attività della Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni necessari alla corretta gestione della Associazione e qualunque altro compito previsto dal presente statuto o dalla normativa applicabile.

I componenti della giunta esecutiva amministrano congiuntamente l'Associazione, ma possono delegare ad alcuni membri determinate funzioni o attribuzioni. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 – Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria dell'Associazione fra i componenti della giunta esecutiva, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e della giunta esecutiva.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza della giunta esecutiva, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente della giunta esecutiva più anziano di età.

Art. 15 - Organo di controllo

L'organo di controllo è organo facoltativo dell'Associazione, pertanto la nomina dei suoi componenti e l'avvio della sua attività sono subordinati al verificarsi delle ipotesi di legge in cui tale nomina risulti obbligatoria; è in ogni caso facoltà della assemblea degli associati nominarne o revocarne i componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può esercitare il controllo contabile nelle ipotesi in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; in tale ultimo caso è formato da tre membri.

Art. 16 - Revisore legale

Il revisore legale dei conti è facoltativo, pertanto la nomina dei suoi componenti e l'avvio della sua attività sono subordinati al verificarsi delle ipotesi di legge in cui tale nomina risulti obbligatoria e nel caso in cui il controllo contabile non sia esercitato dall'organo di controllo; è in ogni caso facoltà della assemblea degli associati nominarne o revocarne i componenti.

Art. 17 – Collegio arbitrale

In caso di controversie tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra i membri degli organi, tra gli organi, tra i membri degli organi, gli associati e l'Associazione, sarà necessario rivolgersi ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due in comune accordo.

Art. 18 – Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, sono predisposti dalla giunta esecutiva il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile all'Associazione, e quello preventivo del successivo esercizio.

La giunta esecutiva documenta nei documenti di bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art.6 del presente statuto.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dall'assemblea generale ordinaria che deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati da ogni associato.

Ove ne ricorrano i presupposti per l'obbligatorietà, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Art. 19 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 20 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art. 21 - Scioglimento ed estinzione dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.

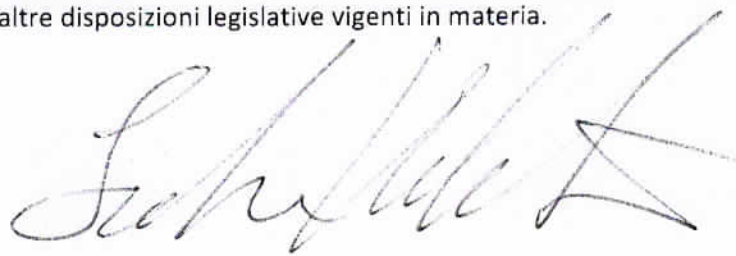
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio, acquisiti i pareri e sentiti gli organi previsti dalla legge e salvo in ogni caso ogni diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri ETS con finalità simili che saranno individuati dalla giunta esecutiva.

rezione
le di Gio

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nel Codice de Terzo Settore e nelle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of the organization.A second handwritten signature in black ink, positioned below the first one.